

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie**

Circolare 25 ottobre 2002, n. 52

Integrazione alla circolare n. 50 del 20 settembre 2002. 2) Art. 22 L. 189/2002

Prot. n. 3610

1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda l'applicazione nel settore agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si dispone, considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore e quanto previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, la possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno (10 settembre 2002–10 settembre 2003) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate.

2) Relativamente all'art. 22 della legge n. 189/2002, che ha aggiunto alle tipologie dei casi particolari, già previsti dall'art. 27, comma 1 DLgs 286/1998, la categoria degli infermieri professionali, da assumersi con contratto di lavoro subordinato presso strutture sanitarie pubbliche e private (lett. r-bis), al di fuori delle quote stabilite con i flussi di ingresso, restando, comunque, in vigore le norme generali che disciplinano le autorizzazioni di cui all'art. 27 sopraccitato e poiché la fattispecie di autorizzazioni per infermieri professionali è già stata disciplinata da diverse circolari, si dispone che, nelle more dell'emanaione delle norme di attuazione della legge 189/2002, le Direzioni Provinciali del Lavoro possano continuare a rilasciare le autorizzazioni ex art. 27 di cui sopra. Nel ribadire che le predette disposizioni riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo necessario per la qualificazione di "professionale" e che gli unici soggetti legittimati ad assumere, tramite la specifica procedura, sono le strutture sanitarie, sia pubbliche che private si ritiene, inoltre, possibile la richiesta di assunzione da parte di una società di lavoro interinale, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata, mentre la cooperativa sociale, per la forma giuridica, non può qualificarsi soggetto legittimato alla presentazione della richiesta autorizzativa in argomento, a meno che la cooperativa stessa non gestisca direttamente la struttura sanitaria.

Si precisa, inoltre, a parziale modifica della circolare n. 3 del 21 gennaio 2002 e per evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, che il rilascio, da parte di codeste sedi provinciali, delle autorizzazioni al lavoro per gli infermieri professionali dotati di specifico riconoscimento del titolo conseguito all'estero secondo le modalità previste, può avvenire a prescindere dalla acquisizione da parte della Direzione stessa della copia conforme del decreto dal Ministero della Salute, essendo sufficiente la copia conforme del decreto allegata alla richiesta nominativa della struttura sanitaria.

Il Direttore Generale

Lea Battistoni